

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro VI - Della tutela dei diritti

Titolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale

Art. 2777 Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti

I crediti per spese di giustizia enunciati dagli [articoli 2755](#) e [2770](#) sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratorio o ipotecario.

Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all'[articolo 2751-bis](#) nell'ordine seguente:

- a) i crediti di cui all'[articolo 2751-bis](#), numero 1;
- b) i crediti di cui all'[articolo 2751-bis](#), numeri 2 e 3;
- c) i crediti di cui all'[articolo 2751-bis](#), numeri 4 e 5.

I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'[articolo 2751-bis](#).